

Comune di RANZO
Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI
A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 19.04.2008

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art.1
Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali a persone fisiche, con contratti di lavoro autonomo stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, di natura professionale, occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni altamente qualificate ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

3. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

Art. 2
Ambito applicativo

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e professionale si identificano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine prestabilito. I relativi incarichi generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta finalizzata a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale e professionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) “**incarichi di studio**”, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) “**incarichi di ricerca**”, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) “**consulenze**”, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

2. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni che si caratterizzano per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest'ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

3. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

4. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da intendersi in senso oggettivo, ovvero di legame tra incarico professionale affidato e l'attività prevista dal Consiglio dell'ente.

Art.3 ***Esclusioni***

1. Le presenti disposizioni regolamentari non si applicano ai seguenti incarichi, per i quali sono già determinati da altre disposizioni normative criteri di affidamento o cause specifiche di esclusione e fermo restando in ogni caso il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione nella scelta del contraente :

- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione se istituito;
- agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) per i quali si applica la specifica disciplina di legge;
- agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad esempio l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994 n.626), fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
- agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

2. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità.

Art.4 ***Programma annuale***

1. Al fine di evitare che l'attribuzione degli incarichi venga decisa episodicamente e per perseguire finalità estranee a quelle che rientrano nella ordinaria attività istituzionale, tutte le collaborazioni esterne, incluse quelle non specificamente disciplinate dalle presenti disposizioni regolamentari,

debbono trovare fondamento nell'ambito degli strumenti di programmazione degli interventi e della spesa che vengono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000. Tale fondamento riguarda sia il settore e il tipo di intervento, che possono richiedere l'attribuzione di incarichi ad esterni, sia la relativa copertura finanziaria.

2. Gli incarichi professionali esterni possono essere affidati per attività comprese nella programmazione approvata dal Consiglio dell'ente, espressa in: relazione previsionale e programmatica, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali.

3. I responsabili preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione esterna solo nell'ambito della programmazione delle attività dell'amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, così come determinata dal citato articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.5 ***Limiti di spesa***

1. I responsabili dei servizi procedono, salvo quanto previsto dai successivi articoli, all'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento, fino ad un massimo di €40.000,00.

2. Il superamento del limite di spesa ammissibile comporta la necessità di modificare il presente regolamento con delibera motivata.

Art. 6 ***Presupposti per il conferimento di incarichi esterni***

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente risultare nell'atto di conferimento:

a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;

b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione dell'ente, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

d) individuazione di prestazioni di natura temporanea e altamente qualificate;

e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

f) correlazione dell'importo del compenso, adeguatamente motivato, alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione professionale;

g) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 7, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Art.7

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei “curricula” professionali degli esperti esterni.

2. Il responsabile competente predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell’ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- b) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi “curricula” e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;
- c) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;
- d) le modalità di realizzazione dell’incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l’entità del compenso deve essere strettamente correlata al valore del risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Gli incarichi possono essere conferiti in via diretta, senza l’esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l’osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per l’ente, non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall’esperimento di procedure comparative. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili all’ente;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) per incarichi motivati il cui importo sia inferiore a 20.000 euro.

4. I responsabili dei servizi procedono, all’affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a €20.000,00 e fino ad un massimo di €40.000,00 previa consultazione di almeno n.5 professionisti, se sussistano in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato, nel rispetto delle procedure comparative di cui all’art. 8.

5. Gli importi di cui al presente articolo si intendono al netto dell’Iva se dovuta.

Art. 8

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività richieste;

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Art. 9

Durata del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo del medesimo incarico professionale occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

2. E' ammessa la stipula di altro tipo di incarico professionale individuale con lo stesso soggetto per lo svolgimento di compiti specifici rispondenti alle caratteristiche richiamate dal presente regolamento e nell'ambito di attività programmate dal Consiglio dell'ente.

Art. 10

Disciplinare di incarico

1. Il responsabile del servizio formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:

a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento;

b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma di cui al precedente articolo 4, o sue successive variazioni;

c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

3. Il disciplinare di incarico deve inoltre contenere:

a) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

b) la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, senza formazione di graduatoria e che l'affidamento dell'incarico avverrà sulla base dei criteri individuati dal precedente articolo 6.

Art. 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 12

Pubblicità degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi professionali individuali conferiti mediante la pubblicizzazione di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. In ogni caso, i responsabili che affidano incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
3. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della medesima legge 24 dicembre 2007 n. 244, inoltre, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso, nonché della somma erogata.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di pubblicità degli incarichi si rinvia a quanto disposto dalla vigente legislazione.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.